



**COMUNE DI COMISO**  
**Provincia di Ragusa**

**Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Comiso**  
**Regolamento**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29.12.2014**

## **Articolo 1 – Istituzione del Garante dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**

1. Nell'ambito del Comune di Comiso è istituito il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dal presente regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla Legge n. 112 del 12.07.2011, istitutiva del Garante Nazionale e dalla Legge Regionale n. 47 del 10.08.2012, istitutiva dell'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità per la Regione Siciliana.
2. Il Garante è un organo monocratico.
3. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

## **Articolo 2 – Nomina, durata, incompatibilità**

1. Il Sindaco nomina con proprio provvedimento il Garante, individuandolo, mediante selezione pubblica, fra le persone residenti a Comiso, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e di indiscusso prestigio, di comprovata competenza e professionalità, con esperienza almeno decennale nel campo delle problematiche concernenti l'età evolutiva.
2. Il Garante resta in carica quattro anni e opera in regime di prorogatio, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può: essere amministratore o dipendente del Comune di Comiso né di enti pubblici o privati ad esso riconducibili; ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura; rivestire cariche elettive o incarichi elettivi in associazioni e/o partiti politici e altri enti che hanno sede o che svolgono attività sul territorio comunale.
4. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado di amministratori comunali.

## **Articolo 3 - Compiti del Garante**

Il Garante:

- a. vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla applicazione su tutto il territorio cittadino della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché della Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con Legge 20 marzo 2003 n. 77;
- b. promuove, in accordo con gli enti e le istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;
- c. promuove, in accordo con l'Amministrazione Comunale e con tutti gli altri soggetti competenti, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'art. 1 della Legge 23 dicembre 1997 n. 451;
- d. promuove e sostiene, in armonia con l'Amministrazione Comunale, forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità;

- e.** accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle Istituzioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano, comunicandole al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale;
- f.** monitora sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli Organi competenti gli opportuni interventi;
- g.** promuove, in collaborazione con gli Organi Istituzionali dell'Ente Locale e altri Enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;
- h.** promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;
- i.** segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario;
- l.** esprime, su richiesta, parere non vincolante alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle deliberazioni in materia di interventi a favore dell'infanzia;
- m.** verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;
- n.** promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
- o.** propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;
- p.** intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- q.** promuove e sostiene la nascita di tutori volontari;
- r.** monitora e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dai Settori competenti per le politiche socio-educative nonché, in via preventiva, l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
- s.** avvia, sentita l'Amministrazione Comunale, le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, di accordi per la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;
- t.** sentita l'Amministrazione Comunale, avvia e sostiene percorsi atti a stabilire "Patti tra generazioni", utili per l'attivazione di una pratica di progettazione partecipata;
- u.** collabora con il Garante nazionale e con quello regionale.

#### **Articolo 4 – Forma di tutela**

Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

#### **Articolo 5 - Relazione agli Organi del Comune**

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale e al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, al Consiglio Circostrizionale, per quanto di loro competenza, sulle attività

svolte e sulle iniziative assunte ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio, sull'attività svolta nel periodo precedente.

#### **Articolo 6 - Struttura e personale**

Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale che sarà istituito con successiva deliberazione della Giunta Municipale. L'Ufficio del Garante ha sede presso i locali comunali che saranno individuati con provvedimento della Giunta Municipale.

#### **Articolo 7 - Trattamento economico**

Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità.

#### **Articolo 8 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.